

MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI

partners

**ragionieri commercialisti
economisti d'impresa**

valdagno (vi) – via l. festari,15 – c.p. 223
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

**info@martini-drapelli.it
www.martini-drapelli.it**

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Oggetto: agevolazione fiscale rivalutazione partecipazioni non quotate possedute da persone fisiche

La legge finanziaria per il 2010 (art. 2, co. 229 della L. 23 dicembre 2009, n. 191) ha riproposto la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni (non quotate in borsa), versando una imposta sostitutiva pari al 2 o 4% del valore di perizia:

- 2% - partecipazioni non qualificate;
- 4% - partecipazioni qualificate.

Possono accedere all'agevolazione solo i soci persone fisiche.

Le partecipazioni rivalutabili sono sia quelle in società di capitali (non quotate) sia quelle in società cooperative, sia quelle in società di persone.

La partecipazione deve essere posseduta (piena proprietà o usufrutto o nuda proprietà) da colui il quale intende rivalutarla alla data del 1° gennaio 2010.

Si ha convenienza a rivalutare la partecipazione laddove si ha in animo nel breve/medio periodo di venderla (o di conferirla in società) e ridurre in questo modo la plusvalenza tassata.

ADEMPIMENTI

Entro il 2 novembre 2010:

- occorre redigere e giurare una apposita perizia che individui il valore di mercato della partecipazione;
- deve essere versata almeno la prima rata dell'imposta sostitutiva (è possibile versare in 3 rate uguali alle seguenti date: 2/11/2010; 31/10/2011; 31/10/2012). Sulla seconda e terza rata si applica l'interesse del 3% annuo.

Esempio:

- Mario Rossi possiede una partecipazione del 50% nella “Mi Vendo Bene srl”
- Il costo della sua partecipazione (capitale versato + versamenti a fondo perduto + rinuncia a finanziamenti infruttiferi) è di €. 30.000.

Posto che Mario Rossi intende vendere la suddetta partecipazione vuole valutare l'ipotesi della sua rivalutazione con effetto fiscale.

- Il Perito individua il valore di mercato della società in € 250.000. Dunque il valore della partecipazioni posseduta dal socio Rossi è pari a € 250.000 x 50% = € 125.000.

Mario Rossi decide di rivalutare

- Dunque, calcola l'imposta sostitutiva del 4% (partecipazione qualificata) sul valore di perizia, riferito alla sua quota: € 125.000 x 4% = € 5.000.
- Entro il 1° novembre 2010 versa la prima rata dell'imposta sostitutiva: € 5.000 : 3 = € 1.667.
- A dicembre 2010 vende la partecipazione ad un prezzo di € 125.000. Non essendovi alcuna plusvalenza (prezzo di vendita € 125.000 - costo rivalutato € 125.000 = plusvalenza zero) non pagherà nulla di tasse.

Laddove si dovesse versare la prima rata e omettere di versare le successive, l'Agenzia iscriverà a ruolo le somme non versate maggiorate da sanzioni e interessi. Pur tuttavia la rivalutazione resta valida.

Se ritenete di essere interessati all'ottenimento dell'agevolazione, siete invitati a prendere contatto con lo studio. In occasione dell'incontro potranno essere affrontati casi particolari quali ad esempio: partecipazioni pervenute per successione ereditaria o per donazione.

Sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento, precisazione o approfondimento, porgiamo distinti saluti.

Valdagno-Dueville, 27 settembre 2010.-

dr. Maurizio Martini
dr. Enzo Drapelli